

ACCORDO CONTRATTUALE



in attuazione dell'art. 8 *quinquies* del D.Lgs 30.12.1992 n. 502, visto l'articolo 9 del R.R. 8 luglio 2008 n. 11, tra l'Azienda ASL BARI e gli erogatori privati accreditati nel settore della Riabilitazione Psichiatrica.

Premesso:

- che il Consorzio Coop. Soc. **METROPOLIS** a r.l., con sede legale in Molfetta (BA) in Viale Pio XI n. 48/41-42, è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria avendo conseguito l'**accreditamento istituzionale** ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3 della L.R. n. 8/2004 s.m.i. della seguente struttura:
- **Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP)** sita in **Molfetta (BA) in Via Monda n. 5**; numero posti accreditati: **14**;
- in virtù del Regolamento n. 11 del 8 luglio 2008 (modifiche e integrazioni all'art. 8 del R.R. n. 7 del 27 novembre 2002) approvato dalla Giunta Regionale della Puglia per l'erogazione di prestazioni per conto del SSR nelle seguenti macroaree/branche specialistiche Riabilitazione psichiatrica;
- che l'art. 8 *quinquies* del D.Lgs 502/92 e successive modifiche prevede che la Regione e la ASL, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscano accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipolino contratti con quelle private;

Atteso:

- che in base alla programmazione sanitaria regionale della Puglia, considerata la domanda e l'offerta di prestazioni, risulta necessario avvalersi anche dell'attività di tali strutture private già accreditate istituzionalmente o provvisoriamente che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- che ai sensi dell'art. 9 del R.R. 11 del 8 luglio 2008 il Direttore Generale dell'ASL territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 *quinquies* del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche.

Tutto ciò premesso, considerati il livello di spesa e i volumi di attività individuati dalla Regione Puglia;

Tra

L'Azienda ASL BARI rappresentata dal Direttore Generale Dr. Vito Montanaro con sede in Bari Lungomare Starita n. 6, CF/p. IVA 06534340721;

e

il Consorzio Coop. Soc. Metropolis a r.l. (chiamato/a di seguito Ente gestore) in persona del legale rappresentante Dr. Luigi Paparella con sede in Molfetta (BA) in Via Viale Pio XI n. 48/41-42, p. IVA 05457290723, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ed in particolare previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrattare con la P.A.

Si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art 1

Il contratto ha validità a partire dal 01.01.2015, con scadenza il 31.12.2016.

Art 2

Per la **Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica** gestita dal Consorzio Coop. Soc. **Metropolis** di cui sopra, si stipula un contratto di **14 posti letto** con un CIG di riferimento n. 6457324057.

Art 3

L'Ente gestore assicura l'erogazione di prestazioni sanitarie nelle branche specialistiche di riabilitazione psichiatrica con oneri a carico del servizio sanitario regionale comprese nelle funzioni istituzionalmente accreditate e rientranti nell'ambito dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, in conformità alle norme vigenti e a quanto disposto dall'accordo, secondo le quantità e le tipologie stabilite dalle disposizioni regionali che qui si intendono chiaramente "per relationem". L'erogazione di prestazioni sanitarie non può in nessun caso prescindere dagli standards previsti dai regolamenti regionali n. 7/02, n. 3/05 e n. 11/08 e dai provvedimenti attuativi dello stesso e va accompagnata da iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art 4

L'Ente gestore nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamento, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività. L'Ente gestore assicura l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo anche sotto il profilo amministrativo-contabile. L'Ente gestore si impegna, nell'esercizio dell'attività svolta per conto e a carico del servizio sanitario regionale, all'osservanza di tutte le regole e all'adozione di provvedimenti e di modalità operative disposte dalla Regione Puglia, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di salute e di politica sanitaria, in particolare, si impegna ad osservare le indicazioni regionali relative alla accessibilità, all'appropriatezza prescrittiva, rispettando i percorsi clinici identificati, ed organizzativa. Ferma restando l'autonomia funzionale e amministrativa dell'Ente gestore le parti si impegnano ad armonizzare le proprie attività per giungere a forme di integrazione pubblico-privato nel quadro della programmazione sanitaria regionale.

Art 5

L'Ente gestore prende atto ed accetta il sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie per la riabilitazione psichiatrica in vigore nella Regione Puglia, e le relative tariffe di cui alla DGR 2325 del 03/12/2013 "Regolamento Regionale 8 luglio 2008, n. 11. Strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne. Adeguamento tariffe." Il pagamento da parte dell'ASL BARI delle prestazioni erogate avviene secondo la tariffa regionale in vigore. La remunerazione delle prestazioni sanitarie effettuate eventualmente e motivatamente nonché autorizzate dalla ASL in eccedenza rispetto a quanto concordato, avverrà in conformità a quanto previsto dai provvedimenti regionali. Per i pazienti temporaneamente assenti per ricovero ospedaliero o per ragioni inerenti il progetto riabilitativo l'Ente gestore darà continuità assistenziale, e in tal caso la retta è decurtata della diaria vitto. Il sistema di remunerazione e le relative tariffe saranno automaticamente integrati e/o modificati in caso di emanazione di norme legislative o regolamenti regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi incidenti sulla materia. Restano fermi i diritti già acquisiti. Le liquidazioni delle competenze spettanti all'Ente gestore saranno effettuate dall'Azienda entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura. Trascorso tale termine e solo nel caso in cui il mancato pagamento non sia effettuato a seguito di contestazione sulle somme e/o sulle prestazioni, si applicherà quanto disposto dal D.

Lgs.231/2002. Il pagamento delle fatture non esclude la contestazione in futuro delle somme fatturate e pagate da parte dell'ASL BARI a seguito dei controlli, attuati secondo le modalità e i termini stabiliti da provvedimenti Regionali sui controlli e dalle norme del diritto civile.

Art 6

L'Ente gestore prende atto che l'erogazione di prestazioni sanitarie per conto e con oneri a carico del SSR sottopone la struttura erogatrice ad obblighi informativi anche mediante strumenti informatici secondo standards regionali ed obbliga la stessa a sottostare al regime vigente degli eventuali controlli previsti dalla Regione Puglia sulla qualità dell'assistenza e sulla appropriatezza e congruità delle prestazioni sanitarie erogate ed eventuali conseguenze. Resta ferma la responsabilità di cura ed assistenza da parte dell'Ente. L'Ente gestore è tenuto a fornire all'Azienda ASL i dati richiesti per il monitoraggio dell'Accordo Contrattuale. Inoltre, si impegna, in relazione ai pazienti a carico del SSR, a fornire anche i dati clinici finalizzati a studi, ricerche, osservatori regionali. L'Azienda ASL può disporre accessi ai fini della vigilanza igienica e ai fini dell'acquisizione di elementi di giudizio per la valutazione di quanto previsto dall'Accordo contrattuale. Gli accertamenti vanno compiuti congiuntamente al personale dell'erogatore privato accreditato.

Art 7

Il presente Accordo Contrattuale ha validità fino al 31 dicembre 2016. Esso prevede che la ASL BARI su indicazione del DSM circa il fabbisogno aziendale, acquisti dall'Ente gestore dei centri di riabilitazione accreditati, in base al predetto fabbisogno, tutte le prestazioni che occorrono fino alla concorrenza massima dei posti stabiliti ed accreditati. Non esiste, pertanto, nessun obbligo di acquisto per la ASL Bari di prestazioni, pari alla capacità dei posti stabiliti ed accreditati; questi costituiscono, esclusivamente, il tetto massimo di possibilità di acquisto da parte della ASL di Bari, laddove sussiste il fabbisogno aziendale. Le clausole del presente accordo saranno automaticamente modificate e/o integrate in caso di emanazione di norme legislative o regolamenti regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato

Art 8

Nel caso di eventuali inadempienze del contraente erogatore privato nell'esecuzione del presente accordo, l'Azienda contesta per iscritto le inadempienze stesse assegnando, in relazione al tipo di inadempienza, un congruo termine per la rimozione delle medesime. Nell'ipotesi in cui, trascorso tale termine, il contraente erogatore privato non abbia provveduto a sanare le inadempienze, l'Azienda ha facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto fino alla rimozione delle inadempienze riducendo i tetti di attività concordata in misura proporzionale, in ragione d'anno, ai giorni di sospensione dell'efficacia dell'accordo. Nel caso in cui l'inadempimento sia grave l'Azienda intima per iscritto di adempiere in un congruo termine non inferiore a quindici giorni.

Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze il presente accordo è risolto di diritto. L'inadempimento deve considerarsi grave anche quando reiterate inadempienze non gravi mettono in evidenza l'inosservanza delle regole di normale correttezza nell'esecuzione dell'accordo contrattuale, facendo venir meno il rapporto fiduciario con il contraente Ente gestore.

Si considera comunque inadempienza grave il caso di non adempienza ai progetti terapeutico-riabilitativi individualizzati elaborati con i CSM, e ai requisiti di qualità e buona pratica. Queste inadempienze gravi devono essere verificate in contraddittorio dalla direzione del DSM, la cui decisione sarà inappellabile. Clausole risolutive espresse del presente accordo sono anche: il venir meno dell'autorizzazione all'esercizio, ove prevista, o in caso di mancata concessione dell'accreditamento istituzionale o di revoca dell'accreditamento provvisorio o istituzionale; impiego di personale professionale non idoneo e qualificato; mancato rispetto delle obbligazioni assunte nella erogazione delle prestazioni sanitarie. Il presente accordo si risolve nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 812 della legge 27.12.2006, n. 296 nel caso di commessa truffa a danno

del Servizio Sanitario, e in tutti i casi, previsti dalla legge, in cui determinate condanne comportano il divieto di contrattare con la P.A.

Art 9

Il giudizio su eventuali controversie che devono insorgere relativamente all'applicazione del presente accordo contrattuale è affidato ad un collegio arbitrale di tre persone composto da un membro scelto dal contraente erogante privato, un membro scelto dall'ASL BARI ed il terzo scelto dalla Regione Puglia. La sede dell'arbitrato è BARI. Il lodo arbitrale è soggetto soltanto all'impugnativa per nullità e per revocazione.

Art 10

L'Ente gestore dichiara di disporre di idoneo contratto assicurativo responsabilità civile esonerando la ASL da ogni responsabilità per eventuali danni a utenti o terzi derivati dall'espletamento del servizio.

Art 11

L'Ente gestore dichiara di essere in regola per quanto attiene i versamenti antinfortunistici, assicurativi sociali per il personale in servizio, e di essere in regola con quanto disposto dal Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81.

Art 12

L'Ente gestore espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

- a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- d) Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale i cui dati devono essere comunicati alla ASL, unitamente alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
- e) L'Ente si impegna a pena di nullità assoluta ad assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010 n.136.
- f) L'Ente si impegna a pena di nullità assoluta ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori e sub contraenti, qualora consentiti nei limiti di legge, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010 n.136.

Art 13

CLAUSOLA DI GARANZIA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI ALLA ASL BA

Il Consorzio Coop. Soc. **Metropolis** a r.l. di Molfetta (BA), in qualità di Ente gestore della struttura riabilitativa psichiatrica **CRAP** sita in **Molfetta** (BA) in **Via Monda n. 5**; in virtù del



presente accordo contrattuale, e nominato, ai sensi dell'art 29 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.03, Responsabile del trattamento dei dati relativi a detta attività, nell'effettuare le operazioni e i compiti ad essa affidati in forza del rapporto contrattuale, si impegna ad osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali e ad attenersi ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e dell' Autorità Giudiziaria, provvedendo ad evadere eventuali richieste.

Nell'osservare compiutamente le prescrizioni di legge in materia, L'Ente Gestore si obbliga a rispettare gli obblighi stabiliti dal D. Lgs. 196/2003;

In ogni caso l'Ente Gestore si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali oggetto di trattamento verso soggetti terzi diversi dalla ASL BA senza il suo preventivo consenso, non rientrando tali attività tra quelle affidate al medesimo Ente Gestore in virtù del rapporto contrattuale.

Art 14

Per quanto non previsto dal presente accordo contrattuale si applicano le norme vigenti.

Bari

01/01/2015

FIRMATO

Azienda ASL BARI
Il Direttore Generale
Dr. Vito Montanaro

Il Legale Rappresentante
del Consorzio Coop. Soc. Metropolis a r.l.
Dr. Luigi Paparella

Ai sensi e per gli effetti dell'art 1341 del c.c., dichiaro di conoscere e di approvare espressamente le clausole di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 12) del presente accordo.

FIRMATO

Azienda ASL BARI
Il Direttore Generale
Dr. Vito Montanaro

Il Legale Rappresentante
del Consorzio Coop. Soc. Metropolis a r.l.
Dr. Luigi Paparella

REGISTRATO A TRANI IL 12 NOV. 2015

AL N. 1802 SERIE 3

Euro (239,00)

Il Dirigente

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Prof. Savino Papagno (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
dott. Michele Gammurata

